



Verona, 9 aprile 2021

Il Comitato unico di garanzia si è riunito venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, in modalità telematica, per l'approvazione delle proposte di modifica al Codice Etico d'Ateneo, come illustrate nella seduta del 23 marzo 2021, dando seguito alle seguenti operazioni di voto:

BERNINI Lorenzo	Votante
CORDIANO Alessandra	Votante
CUTINO Vittoria	Votante
DAL MONTE Marco	Votante
DI COSMO Nunzia	Votante
GUARALDO Olivia	Votante
GUARELLI Federico	Votante
GUZZO Flavia	Votante
MALATESTA Manuela	Votante
QUADRANTI Isolde	Votante
ZAFFAINA Camilla	Votante

Svolge le funzioni di Presidente Alessandra Cordiano; svolge le funzioni di Segretario verbalizzante Marco Dal Monte.

Si dà atto che la Presidente, tornando su un tema già affrontato, nelle vie brevi, in precedente riunione del Comitato, durante la seduta del 23 marzo scorso ha illustrato un'articolata proposta di modifica del Codice Etico dell'Università, con riguardo, principalmente, all'integrazione della Commissione per l'osservanza del Codice con la / il Consigliera/e di Fiducia, limitatamente alla valutazione di casi di mobbing e molestie sessuali (art. 13) all'inserzione di una fase informale / interlocutoria prima dell'avvio del procedimento di accertamento delle violazioni (art. 14).

---



In tale occasione il Comitato ha convenuto di rimandare ogni decisione in proposito, dopo condivisione della proposta definitiva da parte della Presidente, con votazione finale a mezzo e-mail, convocata dalla Presidente con e-mail del giorno 9 aprile 2021, ore 07:59 – che reca in allegato il testo definitivo delle proposte di modifica al Codice Etico d’Ateneo e chiede a tutti i componenti di approvare o non approvare quanto proposto.

Si riportano a seguire gli interventi di voto, in ordine cronologico, nella finestra 8:00 – 17:00.

- ore 9:32, Vittoria Cutino approva la proposta;
- ore 9:43, Olivia Guaraldo approva la proposta;
- ore 9:49, Lorenzo Bernini approva la proposta;
- ore 9:49, Federico Guarelli approva la proposta;
- ore 9:51, Flavia Guzzo approva la proposta;
- ore 9:56, Camilla Zaffaina approva la proposta;
- ore 10:08, Manuela Malatesta approva la proposta;
- ore 11:38, Isolde Quadranti approva la proposta;
- ore 13:29, Annunziata Di Cosmo approva la proposta;
- ore 16:56, Marco Dal Monte non approva la proposta, con la seguente motivazione: “[...] *preciso che la mia contrarietà deriva unicamente la proposta di modifica dell’art. 14, comma 2 [...] Motivazione della non adesione alla proposta di modifica, la mia ferma convinzione che il titolare di un ruolo istituzionale di una pubblica amministrazione, e massime se organo monocratico e legale rappresentante dell’Ateneo, non possa assolutamente trattare segnalazioni di presunte irregolarità o sinanco di possibili reati in maniera del tutto informale e sottratta ad ogni procedura istruttoria formale; e, a fortiori, dell’inopportunità che una tale condotta, ove riscontrata di fatto, possa trovare previsione di diritto in un fondamentale atto regolamentare quale il Codice Etico.*”

Alle ore 17:00 la Presidente rileva la correttezza della votazione, così conclusasi:

Ammessi al voto: 11

Votanti: 11

---



UNIVERSITÀ  
di **VERONA**

Comitato Unico  
di **GARANZIA**

Voti favorevoli: 10

Voti contrari: 1

La proposta di modifiche al Codice Etico formulata dalla Presidente è perciò approvata a maggioranza dal Comitato.

La Presidente

Alessandra Cordiano

Il Segretario verbalizzante

Marco Dal Monte

## **Modifiche Codice etico:**

### **Art. 16 Commissione per l'osservanza del Codice**

1. Nell'esercizio delle competenze in materia di applicazione, interpretazione e aggiornamento del presente Codice, il Senato accademico si avvale di una Commissione per l'osservanza del Codice etico (denominata di qui in avanti "Commissione").

2. La Commissione è composta da tre componenti, di cui **almeno una persona esterna**, designati dal Senato Accademico, tra **soggetti** in possesso di comprovata competenza nelle materie di cui al presente Codice, restano in carica per un triennio e possono essere rinnovati per una sola volta.

**Nei casi di mobbing e molestie sessuali, la Commissione è integrata dalla/dal Consigliera/e di fiducia di Ateneo.**

3. **Il/La** componente, che si trovi in situazione di conflitto di interessi o di altra incompatibilità, viene **sostituito/a** da una **persona supplente, esterna** all'Ateneo e indicata dal Senato contestualmente alla designazione dei componenti effettivi.

4. **I/Le** componenti della Commissione agiscono con indipendenza e imparzialità di giudizio e operano nel rispetto più assoluto del principio di riservatezza.

5. La Commissione ha funzioni consultive, istruttorie e di indirizzo.

6. Le funzioni consultive sono esercitate su richiesta del Rettore, del Senato accademico e di **ciascun appartenente alla comunità universitaria.**

La Commissione in particolare esprime:

a) raccomandazioni sui comportamenti e prassi da adottare;

b) pareri sulla conformità al Codice di atti, provvedimenti e procedimenti di Ateneo il cui contenuto o campo di applicazione implichi valutazioni di natura etica, anche formulando proposte di modifiche o miglioramenti;

c) pareri su atti e comportamenti riconducibili al presente Codice.

7. Le funzioni istruttorie sono esercitate con le modalità definite nel successivo art.14.

8. Gli atti della Commissione devono essere motivati. La Commissione redige annualmente al Rettore una relazione illustrativa delle attività svolte.

### **Art. 14 – Procedimento di accertamento delle violazioni**

1. Il procedimento per la violazione del presente Codice è promosso con la segnalazione del fatto al Rettore, accompagnata da eventuale documentazione, effettuata da qualunque universitario ritenga ne sussistano i presupposti e le condizioni. Le segnalazioni vanno redatte per iscritto e sottoscritte e devono indicare le disposizioni del Codice che si assumono violate. Le segnalazioni possono essere effettuate anche da ex-universitari che abbiano cessato il loro rapporto con l'ateneo da non più di sei mesi.

2. Il Rettore, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15 in materia di mobbing e molestie sessuali, **può ascoltare personalmente il/la segnalante ed eventualmente anche convocare la persona segnalata per un primo confronto, volto ad acquisire informazioni e a fornire raccomandazioni**; in relazione all'esito di questa fase, **può avviare** il procedimento trasmettendo la segnalazione e la relativa documentazione al Presidente della Commissione e contestualmente all'interessato entro 20 giorni dalla ricezione.

3. Il Rettore, in caso di segnalazioni che prevedano possibili sovrapposizioni di competenze, convoca simultaneamente le figure istituzionalmente deputate, per definire, se necessario, i rispettivi ambiti di intervento.

4. La Commissione svolge la necessaria attività istruttoria che si deve concludere entro 60 giorni dalla data di avvio del procedimento di cui al comma 2. Il termine è sospeso per un periodo non superiore a 20 giorni ove emerga la necessità di ulteriori approfondimenti. Nel caso in cui non vi sia materia per procedere, la Commissione dispone l'archiviazione della pratica dandone comunicazione all'autore della segnalazione, all'interessato e al Rettore.

5. Al termine dell'istruttoria, il Presidente della Commissione ne trasmette gli esiti al Senato, che alla prima seduta utile e comunque non oltre 120 giorni dall'avvio del procedimento può assumere l'eventuale provvedimento sanzionatorio.

6. La procedura di cui ai precedenti commi si svolge nel rispetto della riservatezza di chi ha effettuato la segnalazione e di tutte le parti coinvolte, del diritto alla difesa e del principio del contraddittorio. A

tal fine, **la persona interessata** deve poter intervenire nella procedura a propria difesa e deve disporre di un adeguato termine per prendere visione della segnalazione, produrre deduzioni e, se necessario, indicare testimoni a suo favore.

7. In ogni caso, almeno fino al momento della conclusione della procedura, è esclusa qualsiasi forma di accesso alla segnalazione e a tutti gli atti della procedura da parte di terzi.

8. Le sanzioni applicabili per le violazioni del presente Codice, di cui all'art. 11 dello Statuto dell'Università, sono irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità e tassatività. La sanzione può conseguire soltanto alla violazione di disposizioni espressamente indicate nella segnalazione e il relativo provvedimento deve essere adeguatamente motivato in relazione ai principi del Codice che risultano violati e alle risultanze dell'istruttoria.

9. Nei casi in cui le segnalazioni riguardino casi contemplati al precedente art. 5, secondo comma, la Commissione, qualora lo ritenga utile o necessario ai fini dell'istruttoria, può acquisire il parere **del/la Consigliere/a** di Fiducia, sospendendo il procedimento in corso per non più di 30 giorni. Ricevuto il parere, la Commissione proseguirà nel procedimento.

10. Qualora la procedura si concluda con l'archiviazione e si constati il carattere persecutorio o diffamatorio della segnalazione, **il/la** Presidente della Commissione, su richiesta **della persona interessata**, può avviare un procedimento nei confronti dell'autore della stessa, per violazione degli art. 4, primo comma, lett. b), e art. 6, primo comma, del presente Codice.

11. Nel caso di violazioni al presente Codice attribuibili al Presidente o ai membri della Commissione, l'attività istruttoria preliminare alla decisione sarà compiuta da una commissione nominata dal Senato accademico.

12. Le norme di cui ai precedenti commi non trovano applicazione nel caso in cui dalla segnalazione emergano profili disciplinari. In tal caso, il Rettore provvede agli obblighi di denuncia alle autorità competenti e alla trasmissione della documentazione agli organi disciplinari di riferimento per la componente universitaria interessata dalla segnalazione al fine del tempestivo avvio del procedimento disciplinare.